

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GIUSEPPE MAZZINI"

approvato il 11/12/1983

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - E' costituita a Bruxelles l'Associazione "Giuseppe Mazzini" allo scopo di:

- a) promuovere le iniziative culturali, sociali, politiche e professionali che agevolino la cooperazione tra cittadini della Comunità Europea in generale e tra cittadini italiani e belgi in particolare nello spirito integrativo che anima la nuova Europa;
- b) appoggiare ogni iniziativa che tenda a migliorare le condizioni di vita degli italiani in Belgio;
- c) incrementare la diffusione della lingua e della cultura italiana;
- d) stimolare i provvedimenti atti a garantire i diritti umani in rapporto ai principi del movimento democratico europeo.

Art. 2 - L'Associazione ha la forma di una società di fatto, di cui sono solidalmente responsabili il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo definiti all'articolo 21.

La sua sede è fissata in via temporanea a Bruxelles,
....., e potrà essere trasferita con decisione del Consiglio Direttivo.

S O C I

Art. 3 - Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini comunitari che abbiano compiuto il 18° anno di età, che risiedano nel Belgio e che dichiarino di accettarne lo Statuto e di adoperarsi per la realizzazione dei suoi fini.

Art. 4 - L'appartenenza all'Associazione si acquista dopo accoglimento di una domanda di iscrizione da presentare per iscritto alla Presidenza. Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo che decide insindacabilmente e non è tenuto a notificare all'interessato i motivi di un eventuale rifiuto. La qualità di socio è riconosciuta soltanto dopo il pagamento della quota sociale.

Art. 5 - Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri; essi debbono essere solidali fra di loro e prestarsi reciproco aiuto.

Oltre a quella di socio effettivo, può essere istituita la qualifica di socio onorario da conferire a persone od enti che siano particolarmente benemeriti. Le nomine dei soci onorari vengono decise annualmente dall'Assemblea generale a maggioranza semplice e in numero limitato. I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Art. 6 - I soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le manifestazioni ed assemblee indette dall'Associazione;
- b) essere eletti alle varie cariche sociali;
- c) frequentare i locali predisposti dall'Associazione a norma dei relativi regolamenti.

Art. 7 - La qualità di socio cessa:

- a) per volontaria rinuncia presentata per iscritto in qualsiasi momento;
- b) per mancato pagamento di una annualità della quota sociale, dopo esserne stato sollecitato due volte;
- c) per espulsione decisa dal Direttivo a maggioranza semplice, per violazione dello Statuto.

ANNO SOCIALE

Art. 8 - L'anno sociale inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 10 - L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e come tale statuisce su tutto ciò che viene demandato alle sue decisioni secondo le norme statutarie.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 11 - L'assemblea generale ordinaria dovrà aver luogo ogni anno entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno sociale con il seguente ordine del giorno:

- a) relazione morale del presidente e relazione finanziaria del tesoriere;
- b) rapporto dei revisori dei conti;
- c) approvazione della gestione del Consiglio Direttivo uscente;
- d) elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
- e) bilancio preventivo e determinazione della quota sociale per l'anno successivo;
- f) varie.

Essa si tiene di regola nella località sede dell'Associazione.

Art. 12 - L'assemblea generale straordinaria è convocata:

- a) almeno una volta l'anno e ogni volta che il Direttivo ne ravvisi la necessità;
- b) qualora ne venga presentata richiesta scritta e firmata da almeno un terzo dei soci, che debbono specificare i motivi.

Art. 13 - Tanto per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria l'avviso di convocazione deve essere diramato a cura del Direttivo, almeno venti giorni prima precisando la località, l'orario e l'ordine del giorno.

Art. 14 - Per essere valida l'assemblea deve riunire in prima convocazione la metà dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; e ciò dev'essere indicato nell'invito.

Ogni socio può rappresentare, se munito di delega, al massimo due altri soci assenti.

Art. 15 - I soci hanno il diritto di fare proposte all'assemblea, proposte che debbono pervenire al Direttivo per iscritto una settimana prima della data fissata per la convocazione.

Art. 16 - Proposte d'urgenza possono essere presentate in ogni momento durante l'assemblea generale, indicando lo scopo ed i motivi.

Art. 17 - L'assemblea riunita elegge il proprio Presidente e, su proposta di esso, il Segretario e 3 Scrutatori.

Art. 18 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate a maggioranza di almeno tre quarti dei soci salvo quanto previsto all'articolo seguente. La votazione può essere, a richiesta, effettuata in segreto.

Art.19 - Le modifiche riguardanti gli scopi dell'Associazione possono essere deliberate solo con l'approvazione di tutti i soci.

Art.20 - L'assemblea generale elegge il Consiglio direttivo dell'associazione, che dura in carica due anni e in seno al quale vengono distribuiti i vari incarichi.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.21 - Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri tre membri. La carriera di Presidente non puo' essere ricoperta dalla medesima persona per più di due mandati consecutivi.

Art.22 - Il Presidente ed il Vice-Presidente, questi in assenza del primo, sono autorizzati a rappresentare l'Associazione in sede giudiziale ed extra-giudiziale.

Il Tesoriere tiene la contabilità dell'Associazione e si cura di mostrarla, qualora richiesto, ai revisori dei conti.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Art.23 - In caso di dimissioni di un membro del Direttivo, si provvederà alla sua sostituzione fino alla successiva assemblea generale chiamando il socio o i soci che nella precedente elezione abbiano riportato il numero più elevato di voti subito dopo i membri eletti del Direttivo.

Art.24 - Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno quattro Consiglieri. Le cariche dell'Associazione sono tutte onorifiche.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.25 - Nell'assemblea generale ordinaria sono eletti ogni anno tre soci col compito di vigilanza continua della gestione economica-finanziaria dell'Associazione; essi sono chiamati revisori dei conti ed esaminano almeno una volta all'anno la contabilità, le ricevute, le fatture e la cassa dell'Associazione. Non possono ricoprire alcun'altra carica in seno ad essa.

A conclusione della loro revisione, essi faranno un rapporto scritto all'Assemblea generale e al Consiglio Direttivo.